



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ORIGINALE

ANNO 2017  
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2017

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di MARZO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
SIG. BOER STEFANO	Consigliere	Presente
SIG. CERESER GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
SIG. CESCONE CANDIDO	Consigliere	Presente
DOTT. GASPAROTTO DANIELE	Consigliere	Presente
SIG. MACCAN MARZIO	Assessore	Presente
SIG. PUJATTI FABIO	Consigliere	Presente
SIG. RIZZI SERGIO	Assessore	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Presente
SIG. RA PIGOZZI NADIA	Consigliere	Presente
DOTT. GIACOMET SIMONE	Consigliere	Presente
SIG. ROSSETTO WALTER	Consigliere	Assente
SIG. PUIATTI MORENO	Consigliere	Presente
SIG. RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**" (**legge finanziaria 2007**) che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti concernenti l'imposta municipale propria, che testualmente prevede: **a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.** Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; **a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre (nuovo termine perentorio dal 2016) dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 27/06/2016, in vigore dal 1 gennaio 2016, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016, ed altresì confermate le disposizioni agevolative previste per legge ai sensi dell'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011, Appendice - ALLEGATO A;

RITENUTO in considerazione della LEGGE DI BILANCIO 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI), di mantenere per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI, deliberate per l'anno 2016 indicate nella tabella di sintesi allegata "Aliquote\_IMU\_TASI\_2017" – ALLEGATO B;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

UDITI altresì gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all'odierna adunanza;

CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Puiatti M., Pigozzi, De Marchi, Belfanti),

## **D E L I B E R A**

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare per l'anno 2017 le aliquote della Tassa sui servizi indivisibili indicate nella tabella di sintesi "Aliquote\_IMU\_TASI\_2017", colonna *a*), già vigenti per l'anno 2016, fatta eccezione per le fattispecie escluse dalla tassazione ai sensi della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed indicate nell'appendice normativa, racchiusi nella cartella ALLEGATI, parte integrante del presente atto;
3. di inviare la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa;
4. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune [www.comune.prata.pn.it](http://www.comune.prata.pn.it) con finalità meramente informativa della tassazione locale sugli immobili siti nel territorio comunale;

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione il cui esito si riporta di seguito: favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. n. 4 (Puiatti M., Pigozzi, De Marchi, Belfanti) resi per alzata di mano dai n. 15 presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 marzo 2017

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.  
DOTT. SALVATORE SORBELLO

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 marzo 2017

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.  
DOTT. SALVATORE SORBELLO

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario  
PEDRON DOTT. MASSIMO

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 31/03/2017, ove vi rimarrà a tutto il 14/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì 31/03/2017

Il Responsabile della Pubblicazione  
SIG.RA ORIETTA SCUDELER

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività  
SIG.RA ORIETTA SCUDELER

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMO PEDRON

CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700

DATA FIRMA: 30/03/2017 11:05:08

IMPRONTA: 967BAF208DF866100C8FFD32A1E0258A8CD010BA384513D27EB01648FFC5739B  
8CD010BA384513D27EB01648FFC5739B2C0067B5EDDBD0CACB7B8645B8CC5758  
2C0067B5EDDBD0CACB7B8645B8CC575837A526163C64B1B3CE35B0CA0FF66CE1  
37A526163C64B1B3CE35B0CA0FF66CE10EAAAF91500E8DC634865A80DEFB4173

NOME: DORINO FAVOT

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 31/03/2017 10:08:50

IMPRONTA: 14D780FA6B269CA6B2CC4D8D817996EA0B66A5BC0E48EC11D29D21BA02F840E3  
0B66A5BC0E48EC11D29D21BA02F840E352E652B5D44E4CBF7D3CDB1709A6EE5F  
52E652B5D44E4CBF7D3CDB1709A6EE5FE975A1F7286B8066D6C06A30BC14B76F  
E975A1F7286B8066D6C06A30BC14B76F1180E30168C1CB5AF2AFF521DED7AD84

NOME: SCUDELER ORIETTA

CODICE FISCALE: SCDRTT61A64I686T

DATA FIRMA: 31/03/2017 12:26:13

IMPRONTA: 17BFB9755B437059225AF036FC5902E5CEA72C18F574DEA31B9088AC61DCC110  
CEA72C18F574DEA31B9088AC61DCC110E24C3FF13034FFD72FD68D7C50227396  
E24C3FF13034FFD72FD68D7C50227396AB8E9816BECD46703BC68334EAEB3339  
AB8E9816BECD46703BC68334EAEB33395982A643269E69AAE28965B114D09E53



**COMUNE DI PRATA DI PORDENONE**

*Provincia di Pordenone*



**EMAS**  
Gestione ambientale  
verificata  
Reg. N° IT-000639

---

# Determinazione aliquote TASI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

**ALLEGATI**





**APPENDICE NORMATIVA PER IMU E TASI**

**E' confermata l'esclusione prevista per legge nei seguenti casi:**

- l'abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. immobili di lusso), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e la detrazione annua di 200 euro;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Per l'art. 10, comma 3 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 20.5.2014, e gli indirizzi applicativi forniti dal MEF, nella nozione di alloggio sociale rientrano altresì gli alloggi appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati, conseguentemente, l'esclusione dall'IMU si applica anche ai predetti alloggi, mentre la detrazione prevista per l'abitazione principale, si applica agli alloggi che, benché appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP, non abbiano le caratteristiche dell'alloggio sociale come definito dal comma 3 dell'art. 10, del D.L. n. 47/2014.
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**E' confermata altresì l'esclusione degli immobili assimilati all'abitazione principale nei seguenti casi:**

- per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (dal 2015);
- per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (dal 2014). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**E' confermata l'esenzione nei seguenti casi:**

- i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'articolo 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011.
- gli immobili delle ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

- e unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992:
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____ ALLEGATO B	ALIQUOTE TASI anno 2017 (pari al 2016) (colonna a)	ALIQUOTE IMU anno 2017 (pari al 2016) (colonna b)
<b>FABBRICATI</b>		
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA DA A/2 AD A/7 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, LA SECONDA UNITÀ PERTINENZIALE AVENTE PARI CATEGORIA CATASTALE È TASSATA AI FINI IMU CON L'ALIQUOTA DEL 7,95 PER MILLE		
UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, IVI INCLUSE LE UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATE A STUDENTI UNIVERSITARI SOCI ASSEGNATARI, ANCHE IN DEROGA AL RICHIESTO REQUISITO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA		
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22 APRILE 2008, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 24 GIUGNO 2008. PER L'ART. 10, COMMA 3 DEL D.L. 28.3.2014, N. 47, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 80 DEL 20.5.2014, E GLI INDIRIZZI APPLICATIVI FORNITI DAL MEF, NELLA NOZIONE DI ALLOGGIO SOCIALE RIENTRANO ALTRESÌ GLI ALLOGGI APPARTENENTI E/O GESTITI DAGLI EX IACP COMUNQUE DENOMINATI. CONSEGUENTEMENTE, I FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE APPARTENENTI E/O GESTITI DAGLI EX IACP, CHE NON HANNO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO SOCIALE COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22 APRILE 2008, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 24 GIUGNO 2008, SONO IMPONIBILI AI FINI DELL'IMU, CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, FATTA SALVA L'APPROVAZIONE DI UNA SPECIFICA ALIQUOTA AGEVOLATA DA PARTE DEL COMUNE	<b>ESCLUSI DA TASI PER POSSESSORE ED UTILIZZATORE</b>	<b>ESCLUSI DA IMU</b>
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;		
UN UNICO IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITA' IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E DA QUELLO DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, NONCHE' DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, E, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2000, N. 139, DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, PER IL QUALE NON SONO RICHIESTE LE CONDIZIONI DELLA DIMORA ABITUALE E DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA		
UNA ED UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO (VIGENTE DAL 1° GENNAIO 2015 EQUIPARATA PER LEGGE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE)		
L'UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. IN CASO DI PIU' UNITA' IMMOBILIARI, LA PREDETTA AGEVOLAZIONE PUO' ESSERE APPLICATA AD UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE (EQUIPARATA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER NORMA REGOLAMENTARE)		
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, NEL CASO DI DUE ANNESSI AVENTI LA STESSA CATEG. CATASTALE (C/2, C/6 E C/7), UNO SOLO DI ESSI È PERTINENZA TASSATA AI FINI IMU CON ALIQUOTA RIDOTTA; IL SECONDO ANNESSO È TASSATO AI FINI IMU CON ALIQUOTA DEL 7,95 PER MILLE.	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 6,00 PER MILLE DETRAZIONE ANNUA € 200,00
FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	ALIQUOTA ZERO	
FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE A E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6 E C/7 A DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE O NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL SOGGETTO MEDESIMO	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE DI UN SOLO FABBRICATO DI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6, C/7 SITO NEL TERRITORIO COMUNALE	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
FABBRICATI DI CATEGORIA C/2, C/6, C/7 PERTINENZE DI FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE DI CATEG. D, COMMERCIALE ED ARTIGIANALE DI CATEG. A/10, C/1, C/3, C/4 FABBRICATI DI CATEGORIA A/10 (UFFICI, STUDI PRIVATI) FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 (NEGOZI), FABBRICATI DI CATEGORIA C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI), FABBRICATI DI CATEGORIA C/4 (FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO). NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.	ALIQUOTA 0,60 PER MILLE SE LOCATE IL 10% A CARICO DELL'OCCUPANTE	ALIQUOTA 7,60 PER MILLE
UNITÀ IMMOBILIARI DI CATEGORIA CATASTALE D (ESCLUSI GLI STRUMENTALI AGRICOLI) NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.	ALIQUOTA 0,60 PER MILLE SE LOCATE IL 10% A CARICO DELL'OCCUPANTE	ALIQUOTA DI LEGGE 7,6 VERSAMENTO RISERVATO SOLO STATO ALIQUOTA ZERO PER IL COMUNE NON PREVISTA ALCUNA MAGGIORAZIONE RISPETTO ALL'ALIQUOTA STANDARD
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3 BIS DEL D.L. 30/12/1993, N. 557 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 26/02/1994, N. 133 (COMPRESA LA CATEG. CATASTALE D/10) ED ANNESSI AD USO DI PERTINENZA DI CATEG. CATASTALE C/2, C/6, C/7 AD USO STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA. NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.	ALIQUOTA 1,00 PER MILLE SE LOCATE IL 10% A CARICO DELL'OCCUPANTE	ESENTE DA IMU
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	ALIQUOTA 2,5 PER MILLE	ESENTI DA IMU
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO DI CUI ALL'ART. 10 DEL CODICE DI CUI AL D.Lgs. 22.1.2004, N. 42	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI, LIMITATAMENTE AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SUSSISTONO DETTE CONDIZIONI	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
FABBRICATI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, A PARTICOLARI CONDIZIONI. (RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%)	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, L'IMU, DI DETERMINATA APPLICANDO L'ALIQUOTA STABILITA DAL COMUNE, È RIDOTTA AL 75% (RIDUZIONE DEL 25%)	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DEL 25%
FABBRICATI POSSEDUTI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI LE STESSO FINALITÀ DEGLI IACP, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, DIVERSI DA QUELLI DEFINITI CON DECRETO M. INFR. 22.4.2008 _ ASSEGNATI E NON ASSEGNATI	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE DETRAZIONE ANNUA EURO 200,00 SOLO PER QUELLI ASSEGNATI
FABBRICATI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA <u>NON ASSEGNATI</u>	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE

<b>AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI</b>	<b>ALIQUOTE TASI anno 2017 (pari al 2016) (colonna a)</b>	<b>ALIQUOTE IMU anno 2017 (pari al 2016) (colonna b)</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>  AREE AGRICOLE ANCHE SE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA, SULLE QUALI È IN CORSO LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO, CONSIDERATO CHE L'AREA INTERESSATA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA MEDIANTE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO, ALLA SELVICOLTURA, ALLA FUNGHICOLTURA E ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA.	ESCLUSI DA TASI	ESCLUSI DA IMU DAL 1° GENNAIO 2016
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA SOGGETTI NON COLTIVATORI DIRETTO E SOGGETTI I.A.P.	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
AI FINI DELL'ESCLUSIONE DAL TRIBUTO IMU, ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO INTERESSATO, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU, SUPPORTATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SITUAZIONE DICHIARATA		

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SORBELLO SALVATORE

CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N

DATA FIRMA: 16/03/2017 12:46:40

IMPRONTA: 4D74B3854E2139710B2E10C9596696568A79BFC17983E4ECD1630DAC84C860B4  
8A79BFC17983E4ECD1630DAC84C860B48FC7B6013F027C828849000F7AA77699  
8FC7B6013F027C828849000F7AA7769939859E1CA4DC47E48811F76BA871264B  
39859E1CA4DC47E48811F76BA871264B7720D064AFC1844F7044B805651AC7FA

NOME: MASSIMO PEDRON

CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700

DATA FIRMA: 30/03/2017 11:02:43

IMPRONTA: 088AF47899CB058776CAE18CAE7A5476D40BA61DFC8D23F13D0260533A90ABA4  
D40BA61DFC8D23F13D0260533A90ABA4218D50412F6FB4F6592575E8BA88B3C2  
218D50412F6FB4F6592575E8BA88B3C2597901987FCCB1179452F04511E8CC73  
597901987FCCB1179452F04511E8CC738E07C3482EE12CB257CC50EC9147AD32

NOME: DORINO FAVOT

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 31/03/2017 10:08:43

IMPRONTA: 5CC7F57C49B5205F4BB09A49083DCB3A59F348EB77A64027CFB6D4C533D67A11  
59F348EB77A64027CFB6D4C533D67A1169122AFAF79EC77D55BE7864054ECFB0  
69122AFAF79EC77D55BE7864054ECFB015A06A0D9F0F78A34E2F057F9F17352B  
15A06A0D9F0F78A34E2F057F9F17352BEB72A24E1B639144A76025C4CAF93459